

PARERE N. 84 del 27 maggio 2015

PREC 195/14/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal Centro Naturalistico Europeo SCRL – Procedura aperta per l'affidamento di lavori di recupero e valorizzazione del belvedere naturale sulla falesia di su Disterru a Cala Luna – Importo a base di gara euro: 90.000,00 oltre oneri relativi alla sicurezza di euro 4.000,00. S.A.: Comune di Baunei (OG).

Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro.

Non è conforme alla normativa di settore, l'esclusione di un'impresa che in una procedura di gara per lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro dimostri, secondo quanto previsto dall'art. 90 del d.p.r. n. 207/2010, il possesso dei relativi necessari requisiti.

Art. 90 dp.r. n. 207/2010.

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. n.61342 del 27.5.2014 presentata dal Centro Naturalistico Europeo SCRL relativamente alla procedura aperta per l'affidamento di lavori di recupero e valorizzazione del belvedere naturale sulla falesia di su Disterru a Cala Luna, indetta dal Comune di Baunei (OG);

VISTO in particolare il quesito formulato in ordine alla presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico in quanto, sprovvista di qualificazione SOA per la categoria OG 13, risulta non aver dimostrato l'iscrizione camerale per attività di ingegneria naturalistica;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 14.7.2014;

VISTA la memoria inoltrata dal Comune di Baunei in data 21.7.2014 con le quali ribadisce la correttezza del proprio operato;

VISTE le controdeduzioni presentate dal Centro naturalistico Europeo in data 23.7.2014 con le quali evidenzia che negli atti di gara non emerge la richiesta a pena di esclusione che il certificato di iscrizione presso la C.C.I.A.A. riporti l'indicazione "ingegneria naturalistica" e che comunque le voci indicate nel proprio certificato camerale risultano analoghe/identiche a quelle oggetto di appalto, ricomprendendo anche le opere di ingegneria naturalistica, rappresenta inoltre di aver indicato comunque le opere realizzate per enti pubblici nella categoria OG 13;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006;

CONSIDERATO che il bando di gara, pag. 2 – condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione – qualificazione, prevede che: «essendo l'importo totale delle opere poste in gara pari a euro 94.000,00 non è richiesta la qualificazione obbligatoria (attestazione SOA ai sensi del d.p.r. n. 207/2010) perché i lavori sono di importo inferiore a euro 150.000. È richiesto il requisito di cui all'art. 90, commi 1, 2 e 3 del d.p.r. n. 207/2010 e l'iscrizione da almeno cinque anni all'albo delle imprese presso la Camera di Commercio adeguata alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare»;

TENUTO CONTO in generale che, l'art. 90 del d.p.r. n. 207/2010, in caso di appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore ai 150.000,00 euro prevede una serie di requisiti di ordine tecnico-organizzativo ai fini partecipativi, in alternativa al possesso di attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire. La suddetta previsione, in particolare al comma 1, lett. a) ritiene necessario che l'importo dei lavori analoghi svolti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non sia inferiore all'importo del contratto da stipulare;

RILEVATO che, nel caso di specie, risulta che la stazione appaltante abbia richiesto oltre quanto individuato dal sopra citato art. 90 d.p.r. n. 207/2010, l'ulteriore requisito «dell'iscrizione da almeno cinque anni all'albo delle imprese presso la Camera di Commercio adeguata alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare»;

RITENUTO che il più ampio richiamo operato nel bando di gara a quanto disposto nella deliberazione ANAC n. 165 del 11.6.2003 in ordine alla corrispondenza dei lavori da eseguire con le categorie delle opere oggetto di appalto (nel caso di specie OG 13 ingegneria naturalistica) debba intendersi quale indicatore circa il possesso da parte del concorrente di una professionalità qualificata riferita alla specificità dell'attività esercitata con la conseguenza che i lavori svolti precedentemente dall'operatore economico non possono che avere caratteristiche simili a quelle che connotano i lavori da affidare. Si ribadisce che deve essere lasciata alla stazione appaltante quella facoltà interpretativa che sola consente la valutazione della minima correlazione

tecnica oggettiva fra lavori eseguiti e da eseguire, necessaria per accertare la coerenza tecnica che dà titolo per la partecipazione alla gara;

RILEVATO che nel caso in esame, la *lex specialis*, in ordine all'ulteriore possesso dell'iscrizione alla Camera di Commercio ha utilizzato una formula redazionale generica facendo un semplice rinvio a «la categoria adeguata alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare»;

CONSIDERATO comunque che l'operatore istante, a sostegno che l'attività da essa esercitata corrisponde a opere ricomprese nella categoria di ingegneria naturalistica, rappresenta di aver prodotto l'elenco delle prestazioni realizzate e ricomprese nella categoria OG 13;

RITENUTO pertanto che, conformemente alla normativa di settore, qualora il concorrente abbia dimostrato, secondo una delle modalità previste dall'art. 90 d.p.r. n. 207/2010 il possesso dei relativi requisiti tecnico-organizzativi, l'esclusione disposta a proprio carico appare illegittima,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, non conforme alla normativa di settore, l'esclusione di un'impresa che in una procedura di gara per lavori di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro dimostra, secondo quanto previsto dall'art. 90 del d.p.r. n. 207/2010, il possesso dei relativi necessari requisiti.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 giugno 2015

Il Segretario Maria Esposito